



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Menconico (PV) – Relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020. – Chiusura dell’istruttoria.

Dall’analisi delle relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, redatte ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria sui medesimi rendiconti, sono emerse alcune irregolarità che tuttavia non richiedono l’adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell’organo di revisione, l’archiviazione dei questionari sui rendiconti 2017, 2018, 2019 e 2020.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) di prestare particolare attenzione alla corretta rappresentazione e composizione del risultato di amministrazione nel suo complesso e in tutte le sue parti – fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati;
- 2) di attenersi scrupolosamente, nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il quale, tra l’altro, l’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato fino a quando il fondo – che dal 2019 dev’essere calcolato secondo il metodo ordinario – non è congruo;



CORTE DEI CONTI

- 3) di trasmettere annualmente tramite ConTe, e di pubblicare sul sito istituzionale, i prospetti debitamente firmati delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo in ciascun esercizio, anche se pari a zero. Entro sette giorni dal ricevimento di questa nota dovranno essere trasmessi tramite ConTe e pubblicati sul sito istituzionale tutti i prospetti relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, anche se pari a zero, debitamente sottoscritti.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2021.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicare i rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI